



RAFFAELE SANTORO

L'anima del processo matrimoniale canonico tra dinamiche pastorali e proiezioni sinodali

L'articolo analizza il rapporto tra sinodalità e dinamiche pastorali che anima il processo matrimoniale canonico dopo la riforma realizzata da Papa Francesco con le Lettere Apostoliche in forma di m. p. *Mitis iudex Dominus Iesus* e *Mitis et misericors Iesus*.

The article analyzes the relationship between synodality and pastoral dynamics that animates the canonical matrimonial process after the reform effected by Pope Francis with the Apostolic Letters in form of m. p. *Mitis iudex Dominus Iesus* and *Mitis et misericors Iesus*.

Sommario: 1. Processo matrimoniale canonico e *salus animarum* – 2. L'introduzione del processo matrimoniale più breve – 3. Sinodalità e dinamiche pastorali nel processo matrimoniale canonico.

1. Processo matrimoniale canonico e *salus animarum*

Il principio secondo il quale *Ecclesia semper reformanda est* alimenta costantemente l'intrinseca dinamicità dell'ordinamento canonico.

Le relative norme, al fine di adattarsi ai «segni dei tempi»¹ che stanno modellando il volto di una società in rapido e profondo mutamento, sia pure con le proprie peculiarità strutturali derivanti dal relativo fine soteriologico e dalla presenza delle disposizioni di diritto divino, sono state in più occasioni revisionate dal legislatore canonico, in un costante processo di «ricerca dell'autenticità evangelica»².

La previsione di norme processuali, anche se a prima vista può apparire come avulsa dalla dimensione soteriologica che contraddistingue l'ordinamento canonico, in realtà, oltre a garantire un ordinato svolgimento della funzione giudiziale di cui – per istituzione divina – è titolare la Chiesa cattolica, definisce una griglia di principi strumentali alla più ampia tutela di chi chiede protezione per i propri diritti in modo conforme a quanto proposto dal Concilio Vaticano II³.

¹ FRANCESCO, *Udienza generale*, 4 gennaio 2023, p. 3, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

² G. DAMMACCO, *Governare la Chiesa. La governance e il governo*, Roma, 2013, p. 27.

³ Con particolare riferimento al processo matrimoniale canonico, si rinvia ampiamente ad AA.Vv., *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 2006; M.J. ARROBA CONDE, *Prove e difesa nel processo di nullità del matrimonio canonico. Temi controversi*, Lugano, 2008; M. D'ARIENZO, L. MUSSELLI, M. TEDESCHI, P. VALDRINI, *Manuale di diritto canonico*, Torino, 2015; T. DI IORIO, *Il diritto di difesa nel giudizio canonico di nullità matrimoniale*, Napoli, 2012; S. MARRAMA, *Prassi processuale canonica*, Città del Vaticano, 2021.

Per la retta amministrazione della giustizia, mai riducibile ad una mera applicazione della legge⁴, il legislatore universale ha sancito una serie di doveri che devono essere osservati dai giudici e dagli altri ministri dei tribunali nell'esercizio dei loro compiti, ponendo le relative attività all'interno di un più ampio orizzonte pastorale.

A tale riguardo, Francesco, con le Lettere Apostoliche in forma di m. p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et misericors Iesus* del 15 agosto 2015, ha riformato il processo canonico per le cause di nullità matrimoniale nel *Codex Juris Canonici* e nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*⁵.

Questo intervento legislativo, sollecitato dalla III Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi, ha lo scopo di favorire «non la nullità del matrimonio, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio»⁶.

⁴ Cfr. P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, Bologna, 2002, p. 17

⁵ Cfr. AA.VV., *Il nuovo processo matrimoniale canonico. Una guida tra diritto e cura pastorale*, Bari, 2018; AA.VV., *Il processo di nullità matrimoniale nella riforma di Papa Francesco e gli effetti nell'ordinamento giuridico interno. Profili sostanziali e processuali*, Acerra, 2017; V. ANDRIANO, *La normativa canonica sul matrimonio e la riforma del processo di nullità*, Città del Vaticano, 2016; M.J. ARROBA CONDE, *Le "Litterae motu proprio datae" sulla riforma dei Processi di nullità matrimoniale: prima analisi. Alcuni aspetti delle nuove Norme sulle Cause di nullità del Matrimonio*, in *Apollinaris*, 2, 2015, p. 553 ss.; M.J. ARROBA CONDE, C. IZZI, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio – Dopo la riforma operata con il Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Cinisello Balsano, 2017; G. BELFIORE, *I processi di nullità matrimoniale nella riforma di Papa Francesco*, Catania, 2017; G. BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi* (prima parte), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoecliesie.it), 7 marzo 2016, p. 1 ss.; Id., *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi* (seconda parte), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoecliesie.it), 14 marzo 2016, p. 1 ss.; Id., *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi* (terza parte), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoecliesie.it), 21 marzo 2016, p. 1 ss.; Id., *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale: il complicarsi progressivo del quadro delle fonti normative* (parte prima), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoecliesie.it), 3, 2018, p. 1 ss.; Id., *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale: il complicarsi progressivo del quadro delle fonti normative* (parte seconda), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoecliesie.it), 5, 2018, p. 1 ss.; Id., *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale: il complicarsi progressivo del quadro delle fonti normative* (parte terza), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoecliesie.it), 6, 2018, p. 1 ss.; M. CANONICO, *Il riformato processo matrimoniale canonico*, in *Diritto e religioni*, 2, 2016, p. 17 ss.; Id., *Le principali novità del riformato processo matrimoniale canonico*, in M. D'ARIENZO (a cura di), *Il diritto come "scienza di mezzo". Studi in onore di Mario Tedeschi*, vol. 1, Cosenza, 2017, p. 373 ss.; H. FRANCESCHI, M.A. ORTIZ (a cura di), *Ius et matrimonium. II. Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Roma, 2017; P. MONETA, *La dinamica processuale nel m.p. "Mitis Iudex"*, in *Ius Ecclesiae*, 28, 2016, p. 39 ss.; P. PALUMBO (a cura di), *Matrimonio e processo per un nuovo umanesimo*, Torino, 2016; REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali canonici di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Milano, 2016; L. SABBARESE, *I processi matrimoniali e il Vescovo "giudice tra i fedeli a lui affidati"*, in *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, Bologna, 2016, p. 26 ss.; L. SABBARESE, R. SANTORO, *Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari*, Bologna, 2016.

⁶ FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015, p. 2, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

A tale riguardo, Francesco, nell'Esortazione apostolica *Amoris laetitia* sull'amore nella famiglia, ha ribadito che «un gran numero di Padri ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità. La lentezza dei processi crea disagio e stanca le persone. I miei due recenti documenti su tale materia hanno portato ad una semplificazione delle procedure per una eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Attraverso di essi ho anche voluto rendere evidente che lo stesso Vescovo nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati»⁷.

Anche questo intervento legislativo si pone dunque nell'orizzonte della promozione della *salus animarum*, nella quale si sostanzia la *suprema lex* dell'ordinamento giuridico della Chiesa (can. 1752 *c.j.c.*)⁸, visto che la compressione dei tempi di svolgimento delle cause di nullità matrimoniale «permette in tempi brevi di fare chiarezza sulla propria situazione matrimoniale (magari in vista di un nuovo matrimonio)»⁹.

2. L'introduzione del processo matrimoniale più breve

Tra i principali punti di riforma del processo matrimoniale canonico¹⁰, oltre all'abolizione della doppia conforme, assume un rilievo significativo l'introduzione del *processus brevior* innanzi al Vescovo diocesano.

⁷ FRANCESCO, Esortazione apostolica *Amoris laetitia* sull'amore nella famiglia, 19 marzo 2016, n. 244, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

⁸ Cfr. P. PELLEGRINO, *Lezioni di diritto canonico*, Torino, 2004, p. 17 ss.

⁹ M. FERRANTE, *Lezioni di diritto matrimoniale canonico. Percorsi di studio (e casi "particolari") tra teoria, prassi ed esperienza forense*, Milano, 2023, p. 161.

¹⁰ Per il *Codex Juris Canonici* sono state apportate le seguenti innovazioni:

- a) la modifica, per le cause di nullità matrimoniale non riservate alla Sede Apostolica, dei titoli equivalenti di competenza per i quali, circa il domicilio e il quasi-domicilio della parte attrice, non è più previsto che le parti debbano risiedere nel territorio della medesima conferenza episcopale e che il vicario giudiziale del luogo del domicilio della parte convenuta, udita la medesima, sia d'accordo; la medesima semplificazione ha coinvolto anche il criterio del luogo in cui si deve raccogliere la maggior parte delle prove (can. 1672 *c.j.c.*);
- b) il rafforzamento del principio, già previsto nel can. 1419 *c.j.c.*, in base al quale il Vescovo diocesano è il giudice di prima istanza per le cause di nullità del matrimonio, per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione, potendo esercitare la potestà giudiziaria personalmente o per mezzo di altri, a norma del diritto (can. 1673, § 1, *c.j.c.*) e dovendo costituire per la sua diocesi un tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio, fatta salva la possibilità di accedere a un altro viciniore tribunale diocesano oppure interdiocesano (can. 1673, § 2, *c.j.c.*);
- c) la possibilità che nel collegio giudicante, presieduto da un giudice chierico, i rimanenti giudici siano anche laici (can. 1673, § 3, *c.j.c.*), diversamente da quanto sancito nel can. 1421, § 2, *c.j.c.*, il quale, nel disciplinare i giudizi in generale, limita la partecipazione al collegio ad un solo laico;
- d) la possibilità di affidare le cause matrimoniali a un giudice unico chierico, nel caso in cui non si possa costituire un tribunale collegiale in diocesi o nel tribunale viciniore (can. 1673, § 4, *c.j.c.*), mentre il tribunale di seconda istanza deve sempre essere collegiale (can. 1673, § 5, *c.j.c.*);
- e) la previsione dell'appello al tribunale metropolitano di seconda istanza, fatto salvo il disposto dei cann. 1438, 1439 e 1444 (can. 1673, § 6, *c.j.c.*);

A tale riguardo, è stato sancito che compete al Vescovo diocesano giudicare le cause di nullità del matrimonio con il processo più breve ogniqualvolta la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell'altro e ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità (can. 1693 c.j.c.).

Nelle *Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale* che corredano il m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* è stato previsto che tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve secondo i cann. 1683-1687 c.j.c., si annoverano per esempio: quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l'aborto procurato per impedire la procreazione, l'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l'occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione¹¹, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc. (art. 14, § 1)¹². In merito, è stato opportunamente precisato che questo elenco «deve

f) prima dell'accettazione della causa, in luogo del tentativo di conciliazione dei coniugi, è richiesto che il giudice debba aver raggiunto la certezza che il matrimonio sia irrimediabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale (can. 1675 c.j.c.);

g) la possibilità affidata al vicario giudiziale, sentito il difensore del vincolo, di convertire il processo matrimoniale ordinario in processo più breve invitando la parte convenuta, che non ha sottoscritto il libello, a comunicare se intende associarsi alla domanda presentata e partecipare al processo (can. 1676, § 2, c.j.c.); in questo caso si deve procedere a norma del can. 1685 (can. 1676, § 4, c.j.c.);

h) il riconoscimento del valore di prova piena alla confessione giudiziale e alle dichiarazioni delle parti, sostenute da eventuali testi di credibilità delle stesse, da valersi dal giudice considerati tutti gli indizi e gli ammenicoli, se non vi siano altri elementi che le confutino (can. 1678, § 1, c.j.c.); similmente, la deposizione di un solo teste può fare pienamente fede, se si tratta di un teste qualificato che deponga su cose d'ufficio, o le circostanze di fatti e di persone lo suggeriscono (can. 1678, § 2, c.j.c.);

i) l'abolizione del principio della cosiddetta "doppia conforme", prevedendo che la sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633, diventi esecutiva (can. 1679 c.j.c.);

l) la consequenziale riforma delle norme che disciplinano l'appello, prevedendo che: 1) la parte che si ritenga onerata, il promotore di giustizia e il difensore del vincolo hanno diritto di interporre querela di nullità della sentenza oppure appello verso la medesima a norma dei cann. 1619-1640 (can. 1680, § 1, c.j.c.); 2) decorsi i termini stabiliti dal diritto per l'appello e la sua prosecuzione, dopo che il tribunale di istanza superiore ha ricevuto gli atti giudiziari, si deve costituire il collegio dei giudici, designare il difensore del vincolo e ammonire le parti a presentare le proprie osservazioni entro un termine prestabilito, decorso il quale il tribunale collegiale deve confermare con proprio decreto la sentenza di prima istanza nel caso in cui l'appello risulti manifestamente dilatorio (can. 1680, § 2, c.j.c.); 3) se l'appello è stato ammesso, si deve procedere come in prima istanza, sia pure con i dovuti adattamenti (can. 1680, § 3, c.j.c.); 4) se nel grado di appello viene introdotto un nuovo capo di nullità del matrimonio, il tribunale lo può ammettere e su di esso giudica come se fosse in prima istanza (can. 1680, § 4, c.j.c.);

m) l'introduzione del processo matrimoniale più breve davanti al vescovo diocesano (cann. 1683-1687 c.j.c.).

¹¹ Cfr. R. SANTORO, *Religione e detenzione. La libertà religiosa oltre le mura carcerarie*, Napoli, 2020, p. 262 ss.

¹² Cfr. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, Torino, 2018, p. 275.

essere considerato come una serie di circostanze che rendano manifesta la nullità, non già presunzioni di fatto in base alle quali stabilire con certezza una nullità provata»¹³.

In questo caso, il libello con cui si introduce il processo più breve, oltre agli elementi elencati nel can. 1504 *c.j.c.*, deve esporre brevemente, integralmente e chiaramente i fatti su cui si fonda la domanda, indicare le prove che possono essere immediatamente raccolte dal giudice ed esibire in allegato i documenti su cui si fonda la domanda (can. 1684 *c.j.c.*)¹⁴.

Per lo svolgimento del processo matrimoniale più breve:

a) il Vicario giudiziale, nello stesso decreto con cui determina la formula del dubbio, nomina l'istruttore e l'assessore e cita per la sessione, da celebrarsi a norma del can. 1686 non oltre trenta giorni, tutti coloro che devono parteciparvi (can. 1685 *c.j.c.*);

b) l'istruttore, per quanto possibile, raccoglie le prove in una sola sessione e fissa il termine di quindici giorni per la presentazione delle osservazioni in favore del vincolo e delle difese di parte, se ve ne siano (can. 1686 *c.j.c.*)¹⁵.

Al termine della fase istruttoria, il Vescovo diocesano, ricevuti gli atti, consultatosi con l'istruttore e l'assessore, vagliate le osservazioni del difensore del vincolo e, se vi siano, le difese delle parti, se raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio, emana la sentenza affermativa, altrimenti rimette la causa al processo ordinario (can. 1687, § 1, *c.j.c.*)¹⁶.

Nel primo caso, il testo integrale della sentenza, con la motivazione, deve essere notificato al più presto alle parti (can. 1687, § 2, *c.j.c.*)¹⁷.

Contro la sentenza del Vescovo diocesano si può appellare al Metropolita o alla Rota Romana; se la sentenza è stata emessa dal Metropolita, è possibile proporre appello al suffraganeo più anziano; mentre contro la sentenza di altro Vescovo che non ha un'autorità superiore sotto il Romano Pontefice, l'appello deve essere presentato al Vescovo da esso stabilmente designato (can. 1687, § 3, *c.j.c.*). Inoltre, se l'appello appare in modo evidente meramente dilatorio, il Metropolita o il Vescovo di cui al § 3, o il Decano della Rota Romana, deve rigettarlo *a limine* con un suo decreto; se invece l'appello è ammesso, la causa deve essere rimessa all'esame ordinario di secondo grado (can. 1687, § 4, *c.j.c.*)¹⁸.

Ulteriori disposizioni sono state inoltre previste nelle *Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale* che corredano il m.p. *Mitis iudex Dominus Iesus* (artt. 14-20).

¹³ L. SABBARESE, *Manuale di diritto canonico*, Molfetta, 2022, p. 575 ss.

¹⁴ Cfr. A. FUCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Torino, 2022, p. 547.

¹⁵ Cfr. L. SABBARESE, R. SANTORO, *Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari*, cit., p. 74 ss.

¹⁶ Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma, 2020, p. 713. Per una breve riflessione sulla possibilità di delegare anche la fase decisoria, si rinvia a M. TEIXIDOR, *La delega della potestà giudiziale decisoria da parte del Vescovo diocesano*, in *Vox Canonica*, Rivista telematica (www.voxcanonica.com), 15 novembre 2023, p. 1 ss.

¹⁷ Cfr. L. SABBARESE, *Manuale di diritto canonico*, cit., p. 578.

¹⁸ Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, cit., p. 724 ss.

Trattandosi di un procedimento di tipo giudiziario, ancorato alla figura del Vescovo diocesano quale giudice personale e unico nel *processus brevior* in forza del suo ufficio pastorale, si determinano anche molteplici riflessi sulla normativa concordataria inerenti il riconoscimento degli effetti civili nella Repubblica italiana alle sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai Vescovi diocesani al termine del processo matrimoniale più breve¹⁹.

3. Sinodalità e dinamiche pastorali nel processo matrimoniale canonico

La volontà di rendere più celeri i processi di nullità matrimoniale risponde all'esigenza pastorale di consentire ai fedeli di «sanare la situazione personale irregolare in cui si trovano a vivere»²⁰, nella scia della misericordia posta al centro del pontificato di Francesco, la quale «è il donarsi di Dio che accoglie, che si piega per perdonare»²¹.

Questo principio anima tutta la vita della Chiesa e l'azione delle strutture ecclesiastiche attraverso le quali si esercita la potestà giudiziaria. In particolare, il giudice ecclesiastico deve pronunciare un «giudizio giusto, bensì non un giudizio che somiglia a una ghigliottina, ma un giudizio che lascia aperto “un varco della misericordia”, cioè una via d'uscita che rende possibile all'altro, qualora ne abbia buona volontà, un nuovo inizio»²².

In questa prospettiva, Francesco, oltre agli aspetti umani e giudiziari, ha evidenziato che sotto il profilo pastorale, «in quanto espressione della sollecitudine pastorale del Papa e dei Vescovi, al giudice è richiesta non soltanto provata competenza, ma anche genuino spirito di servizio. Egli è il servitore della giustizia, chiamato a trattare e giudicare la condizione dei fedeli che con

¹⁹ Cfr. G. BONI, *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis Iudex* (parte prima), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 6 febbraio 2017, p. 1 ss.; Id., *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis Iudex* (parte seconda), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 13 febbraio 2017, p. 1 ss.; M. FERRANTE, *Riforma del processo matrimoniale e delibazione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2016, p. 313 ss.; Id., *La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale dopo la riforma del processo matrimoniale canonico*, in *Jus*, 28 ottobre 2017, p. 1 ss.; A. FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, cit., p. 546 ss.; L. LACROCE, *Il riconoscimento in Italia delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale dopo la riforma del processo matrimoniale canonico introdotta con il M.P. «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 2, 2016, p. 521 ss.; A. MADERA, *Forme di pluralismo nel settore matrimoniale: le nuove sfide delle “overlapping jurisdictions”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 31, 2017, p. 3 ss.; L. SABBARESE, R. SANTORO, *Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari*, cit., p. 85 ss.; R. SANTORO, *Riforma del processo matrimoniale canonico, efficacia civile delle sentenze episcopali e durata della convivenza coniugale*, in A. FUCCILLO (a cura di), *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, Napoli, 2017, p. 327 ss.; Id., *Processus brevior e delibazione delle sentenze episcopali di nullità matrimoniale*, in *Diritto e religioni*, 1, 2018, p. 541 ss.

²⁰ P. MONETA, *Processo di nullità, matrimonio e famiglia nell'attuale dibattito sinodale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 8, 2015, p. 1.

²¹ FRANCESCO, *Il nome di Dio è misericordia*, Milano, 2016, p. 24.

²² W. KASPER, *Misericordia. Concetto fondamentale del vangelo – Chiave della vita cristiana*, Brescia, 2013, p. 267.

fiducia si rivolgono a lui, imitando il Buon Pastore che si prende cura della pecorella ferita. Per questo è animato dalla carità pastorale»²³.

In seguito alla riforma del processo matrimoniale canonico, «è andata crescendo la consapevolezza circa l'interazione tra pastorale familiare e tribunali ecclesiastici, visti anch'essi nella loro specificità come organismi pastorali»²⁴.

Una caratteristica già in sé connaturata nell'azione e nel servizio svolto dai tribunali ecclesiastici, come peraltro evidenziato da Francesco, per il quale «la dimensione giuridica e la dimensione pastorale del ministero ecclesiale non sono in contrapposizione, perché entrambe concorrono alla realizzazione delle finalità e dell'unità di azione propria della Chiesa. L'attività giudiziaria ecclesiale, che si configura come servizio alla verità della giustizia, ha infatti una connotazione profondamente pastorale, perché finalizzata al perseguimento del bene dei fedeli e alla edificazione della comunità cristiana»²⁵.

In merito a questo aspetto, Francesco ha sollecitato una *conversione pastorale* delle strutture ecclesiastiche allo scopo di offrire un'opera di giustizia misericordiosa a quanti invocano il ministero dei tribunali ecclesiastici per chiarire la propria situazione coniugale²⁶. La dichiarazione di nullità matrimoniale si pone pienamente in un orizzonte pastorale in quanto consente alle parti coinvolte di superare la propria condizione di vita talvolta vissuta nelle «più disperate periferie esistenziali»²⁷.

Questa azione pastorale coinvolge anche l'accompagnamento dei fedeli all'interno di un preliminare percorso di verifica della propria posizione matrimoniale per individuare gli elementi probatori posti a sostegno della eventuale richiesta di nullità matrimoniale e raccogliere la documentazione necessaria da fornire all'Autorità ecclesiastica competente a decidere del caso²⁸.

La semplificazione di alcuni elementi nei quali si articola il processo matrimoniale canonico non ha sovvertito le relative finalità, in ragione della centralità del principio del *favor iuris* a

²³ FRANCESCO, *Discorso al Tribunale della Rota Romana, per l'inaugurazione dell'anno giudiziario*, 24 gennaio 2014, p. 2, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

²⁴ FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al corso di formazione per gli operatori del diritto, promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 18 febbraio 2023, p. 3, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

²⁵ FRANCESCO, *Discorso al Tribunale della Rota Romana, per l'inaugurazione dell'anno giudiziario*, 24 gennaio 2014, cit., p. 1.

²⁶ Cfr. FRANCESCO, *Discorso in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana*, 23 gennaio 2015, p. 2 ss., il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

²⁷ FRANCESCO, *Bolla Misericordiae vultus* di indizione del Giubileo straordinario della misericordia, 11 aprile 2015, n. 15, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

²⁸ Cfr. E. TUPPUTI (a cura di), *Vademecum per la consulenza nella fragilità matrimoniale una guida per canonisti, sacerdoti e operatori di pastorale familiare*, Barletta, 2019; ID., *Il "Tribunale della verità del vincolo sacro" a servizio della famiglia. Sfide e opportunità di collaborazione tra pastorale matrimoniale e tribunali ecclesiastici nella preparazione del matrimonio oggi*, in *Studia Sancti Romuli*, I, 2023, p. 63 ss.

tutela del matrimonio (can. 1060 *c.j.c.*)²⁹, che continua ad essere il cardine del diritto matrimoniale. Per la dichiarazione di nullità del matrimonio, infatti, è sempre necessario che, sulla base delle prove raccolte, il giudice oppure il Vescovo diocesano maturino la certezza morale circa la relativa invalidità (cann. 1608 § 1 e 1687 § 1 *c.j.c.*)³⁰.

Il servizio svolto in questo delicato ambito dai tribunali ecclesiastici e dai Vescovi diocesani si pone dunque a pieno titolo nell'orizzonte della sinodalità³¹, il quale «implica anzitutto il camminare insieme»³², nel senso che «superando una visione distorta delle cause matrimoniali, come se in esse si affermassero meri interessi soggettivi, va riscoperto che tutti i partecipanti al processo sono chiamati a *concorrere al medesimo obiettivo*, quello di far risplendere la verità su un'unione concreta tra un uomo e una donna, arrivando alla conclusione sull'esistenza o meno di un vero matrimonio tra di loro»³³.

Per questo motivo, «lo stesso obiettivo di ricerca condivisa della verità deve caratterizzare ogni tappa del processo giudiziario»³⁴, poiché tutti i soggetti che vi partecipano, «pur nella necessaria diversità dei ruoli e degli interessi, sono chiamati a concorrere all'accertamento della verità tramite il contraddittorio, il confronto degli argomenti e l'accurato esame delle prove»³⁵.

Nell'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica si registra una «inversione assiologica [...] tra virtù e regola»³⁶, in ragione della quale il comandamento evangelico della *caritas* non sarebbe giustificato dalle singole regole oppure dai principi ad esse sottesi, in quanto sarebbe la stessa *caritas* ad animarle, condizionandone anche l'interpretazione e l'applicazione³⁷.

Prende forma in questa prospettiva l'immagine di un diritto canonico “in uscita”, “periferico”, in quanto proiettato a garantire la *salus animarum* anche nelle più profonde periferie esistenziali e, proprio per tale motivo, mai “marginale” nella vita della comunità ecclesiale.

²⁹ Cfr. L. SABBARESE, *Il matrimonio nell'ordine della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro IV, Parte I, Titolo VII*, Città del Vaticano, 2016, p. 143 ss.

³⁰ Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, cit., p. 723 ss.

³¹ Sul tema, si rinvia ampiamente a P. PALUMBO, *Il diritto canonico nel servizio della comunione ecclesiale e della sinodalità*, Napoli, 2022.

³² FRANCESCO, *Discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano*, 12 marzo 2022, p. 2, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

³³ FRANCESCO, *Discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana*, 27 gennaio 2022, p. 2, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

³⁴ FRANCESCO, *Discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana*, 27 gennaio 2022, cit., p. 2.

³⁵ FRANCESCO, *Discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano*, 12 marzo 2022, cit., p. 2.

³⁶ R. MAZZOLA, *Il diritto vivente dell'ordinamento giuridico della Chiesa*, in R. BARTOLINO, S. GHERRO, G. LO CASTRO (a cura di), *Diritto per valori e ordinamento costituzionale della Chiesa*, Torino, 1996, p. 357.

³⁷ Cfr. S. BERLINGÒ, M. TIGANO, *Lezioni di diritto canonico*, Torino, 2008, p. 33.

In questa dinamica di interscambio tra orizzonti escatologici e profili umani affiora l'anima del processo matrimoniale canonico quale crocevia tra dimensione pastorale e proiezioni sinodali a sostegno della *salus animarum*.

Raffaele Santoro

Associato dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"